

# Esposizione Esterna di prodotti alimentari:

## Attenzione alle multe!

Con la sentenza n° 15491/02, la III sez. della Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza del reato di pericolo, di cui all'art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962, in caso di esposizione esterna (fuori al negozio) degli alimenti e bevande. Ciò in quanto, il tale reato realizza la così detta "tutela anticipata" della genuinità dell'alimento e garantisce il consumatore dal rischio di alterazione degli alimenti. Infatti, la norma non richiede che l'alimento sia in cattivo stato di conservazione, ma è sufficiente che le modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all'aria o al sole, a diretto contatto con gli acquirenti, trasporto, ecc.) non siano conformi alle precauzioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire un'alterazione che ne comprometta la genuinità e la commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza. Inoltre, i prodotti alimentari non trattati e non sterilizzati, ad esempio la frutta, gli ortaggi, l'acqua minerale in contenitori di pet, etc, sono prodotti alimentari "vivi" ed, in quanto tali, soggetti a subire modificazioni ancorché vengono isolati dal loro ambiente naturale impedendo i normali interscambi tra essi, l'aria, la luce e le altre forme di energia. Proprio tale situazione "non naturale", in cui un prodotto vivo viene costretto, si pone alla base della necessità di evitare che le modalità di conservazione e commercializzazione dell'alimento favoriscano il rischio di alterazione del prodotto e delle sue caratteristiche.

Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 71 lett. d) del D.Lgs 59/2010, la condanna per la cattiva conservazione degli alimenti comporta la perdita del "requisito" morale del commerciante con conseguente **revoca della "licenza" commerciale.**

Infine, l'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2014 (divieto di occupazione esterna all'esercizio di dimensioni superiore al 20% della superficie di vendita) e la circolare dell'ASL NA 3 (Dipartimento di Prevenzione Prot. N. 3504 del 7 Aprile 1998) con la quale è stabilito che è assolutamente vietata l'esposizione esterna di prodotti alimentari, anche se confezionati o avvolti in pellicole protettive ovvero contenuti in vetrine o armadi frigoriferi, ciò per la tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dei prodotti alimentari esposti all'esterno.

**IN CONCLUSIONE, VA DEDOTTO CHE È ASSOLUTAMENTE VIETATO ESPORRE ALL'ESTERNO QUALSIASI PRODOTTO ALIMENTARE.**

**SALDI INVERNALI: 3 Marzo ultimo giorno** per i SALDI la protrazione delle vendite in saldi comporta una (MULTA) sanzione amministrativa **da € 500,00 a € 3.000,00 con pmr di € 1.000,00** (art. 57 comma 4 L.R. 1/2014).

**VENDITE PROMOZIONALI: Liberalizzate del tutto le vendite promozionali.** Possono essere effettuate per tutti i prodotti merceologici, in tutti i periodi dell'anno, senza limitazioni di tempo, con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.

**ORARIO di ESERCIZIO: Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli consultabili anche durante l'orario di chiusura.**

**Gli uffici dell'AICAST sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00**

Napoli; il 18 Febbraio 2015

IL PRESIDENTE

Liliana Langella

 Associazione **I**ndustria **C**ommercio **A**rtigianato **S**ervizio **T**urismo

Provinciale di Napoli P.tta Matilde Serao,19 - 80132 Napoli

Tel. 081/415595; fax. 081/409270; email: [provincialenaoli@aicast.it](mailto:provincialenaoli@aicast.it); [www.aicast.it](http://www.aicast.it) ;